

AVV. SAMUELE MIEDICO
VIA SCIPIONE AMMIRATO N. 102
50136 FIRENZE
CELL. 379 2727267 – FAX 055 4936259
email: avv.samuelemiedico@gmail.com
pec: samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

nell'interesse del sig. [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Samuele Miedico del Foro di Firenze (C.F. MDCSML94M02G713W), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni al fax +39 0554936259 nonché all'indirizzo pec samuele.miedico@firenze.pecavvocati.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Scipione Ammirato n. 102 (50136) nonché presso il suo domicilio digitale, come da procura speciale in calce al presente ricorso

-ricorrente-

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro pubblico denominato "Reginde" gestito dal Ministero della Giustizia;
- il **MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (00186) nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal registro pubblico denominato “Reginde” gestito dal Ministero della Giustizia;

-resistenti-

PER L’ANNULLAMENTO,

PREVIA L’ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

della comunicazione di non idoneità al “*concorso pubblico per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto in data 7/7/2023 con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza*” emessa in data 04/03/2024 all’esito dell’accertamento dell’idoneità psicofisica, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso in particolare:

- il Decreto Ministeriale n. 198 del 30/06/2003 recante “*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*”, ed in particolare l’art. 3, tabella 1, punto 10, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l’esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;
- i verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento degli accertamenti sanitari a cui è stato sottoposto il ricorrente;
- gli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti, nella parte in cui non è presente il sig. ;
- le risultanze degli accertamenti sanitari e degli accertamenti dell’idoneità psicofisica a cui è stato sottoposto il ricorrente, come richiamate nel preambolo del provvedimento di non idoneità;
- la nota prot. n. 88 del 02/01/2024 recante “*modalità per l’accertamento dei requisiti psicofisici del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di*

1650 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 07 luglio 2023, pubblicato sul portale unico del reclutamento e sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 11 luglio 2023”, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l’esclusione dal concorso del ricorrente;

- la *lex specialis* di gara tutta, ed in specie l’art. 12 del bando di concorso e gli allegati ivi richiamati, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l’esclusione dal concorso del ricorrente per inidoneità fisica;

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, all’adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione del sig.  alla procedura concorsuale di cui è causa nonché alle successive fasi del concorso.

*** **

FATTO

1. Il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica sicurezza ha indetto, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 07/07/2023 – pubblicato sul portale unico del reclutamento e sul sito web istituzionale della Polizia di Stato in data 11/07/2023 – un concorso pubblico per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato (cfr. bando di concorso, sub doc. n. 1).
2. Il concorso si sarebbe articolato, ai sensi dell’art. 6 del bando, in: (i) prova scritta di esame, (ii) accertamenti dell’efficienza fisica; (iii) accertamento dell’idoneità psico-fisica; (iv) accertamento dell’idoneità attitudinale.
3. Il sig.  ha presentato domanda di partecipazione ed ha superato la prova scritta di selezione e la prova di efficienza fisica, con la quale l’amministrazione ha potuto valutare ed apprezzare il **possesso da parte dei candidati delle capacità e qualità fisiche indispensabili per**

svolgere proficuamente le funzioni d'istituto attribuite (così le norme tecniche per lo svolgimento della prova di efficienza fisica, sub doc. n. 2): si tratta di qualità fisiche che, risultati alla mano, il sig. [REDACTED] ha dimostrato in maniera chiara ed oggettiva di possedere.

4. Ed è altresì il caso di specificare sin da adesso che, in occasione dello svolgimento delle prove di efficienza fisica, il ricorrente ha prodotto un certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, come richiesto espressamente dall'art. 11, comma 6, del bando di concorso che attesta in ogni caso le **ottime condizioni di salute del medesimo sig. [REDACTED] ovvero la sua incondizionata idoneità allo svolgimento di attività fisica e sportiva.**

5. In data 04/03/2024 il ricorrente è stato convocato presso il compendio "Sant'Eusebio" in Roma per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici previsti dall'art. 12 del bando di concorso (doc. n. 1).
6. All'esito degli accertamenti *de quibus*, con verbale n. 1653500 del 04/03/2024, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità psicofisica ha giudicato il sig. [REDACTED] **non idoneo** in quanto trattasi di "*paziente monorene sottoposto a nefrectomia sinistra per idronefrosi congenita ai sensi dell'art. 3, Tabella 1, punto 10 del DM 30/06/2003 n. 198*" (doc. n. 3).
7. L'episodio che ha originato il giudizio di non idoneità è rappresentato, pertanto, dalla pregressa "*nefrectomia sinistra per idronefrosi congenita*" per il quale il sig. [REDACTED] è stato sottoposto ad asportazione di un rene in tenera età.
8. Tale episodio, è importante evidenziarlo sin da adesso per l'importanza che assume ai fini *de quibus*, si è risolto con la completa *restitutio in integrum* del paziente e con la conduzione da parte del medesimo sig. [REDACTED] di una vita – sportiva, agonistica, scolastica, professionale – ordinaria.

9. In buona sostanza, è accaduto che la Commissione medica, senza demandare ulteriori approfondimenti istruttori al fine di valutare con maggiore certezza l'incidenza della "patologia" riscontrata sulla capacità lavorativa del candidato, ha espresso giudizio di non idoneità del concorrente.
10. Orbene, dalla disamina degli atti emerge l'illegittimità del verbale di non idoneità impugnato che, come tale, merita di essere annullato, posto che l'amministrazione resistente non ha fatto buon governo delle regole che sorreggono la procedura concorsuale, ed in particolare ha violato il principio di tassatività delle cause di esclusione.
11. Al contempo, poi, è incorsa in un evidente difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e connessa carenza e/o insufficienza motivazionale, per aver omesso di verificare l'effettiva incidenza del complessivo quadro clinico e di salute del sig. [REDACTED] sulla sua capacità lavorativa nonché di richiedere opportuni approfondimenti tecnici ed istruttori.

12. In tale contesto, il sig. [REDACTED], ritenendo il giudizio di inidoneità nonché gli atti meglio indicati in epigrafe tutti gravemente lesivi, illegittimi e sviati, ha pertanto interesse a proporre i seguenti

MOTIVI DI RICORSO

- A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;**
- VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;**
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3, TABELLA 1, PUNTO 10 DEL D.M. 198 DEL 30/06/2003;**
- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE;**
- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI FAVOR PARTECIPATIONIS;**

ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE;

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1.1) Il provvedimento con il quale il sig.  è stato escluso dalla procedura concorsuale *de qua* si palesa illegittimo in quanto illogico, sproporzionato, discriminatorio nonché adottato in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Il ricorrente, infatti, è stato escluso dalla procedura in quanto trattasi di *“paziente monorene sottoposto a nefrectomia sinistra per idronefrosi congenita”* senza tuttavia effettuare ulteriori accertamenti istruttori né accertare l’incidenza di tale episodio pregresso sul corretto svolgimento delle mansioni che il concorrente sarebbe stato chiamato a compiere e, quindi, la sua effettiva idoneità a ricoprire il ruolo di agente della Polizia di Stato.

Ma si vada per gradi.

1.2) L’amministrazione resistente ha richiamato a fondamento del provvedimento espulsivo l’art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003, recante *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*.

Per quanto più interessa in questa sede, l’art. 3, comma 2, del D.M. n. 198 del 30/06/2003 afferma che costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata tabella 1.

Da una lettura della tabella *de qua* (cfr. doc. n. 4), ed in particolare del punto 10, emerge che rappresentano causa di non idoneità “*le infermità ed imperfezioni dell’apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell’uretere, della vescica e dell’uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell’apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale”.*

A ciò aggiungasi, per mera esigenza di completezza, che l’amministrazione resistente ha approvato le proprie norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, ove vengono sostanzialmente richiamati i criteri già indicati a livello normativo nonché specificate le modalità di effettuazione degli accertamenti tecnici (cfr. doc. n. 5).

Ad ogni buon conto, ciò che emerge è che l’amministrazione resistente in sede di accertamenti sanitari ha semplicemente preso atto dell’intervenuta nefrectomia sinistra ed ha richiamato – alquanto laconicamente – la succitata normativa di riferimento (ed in particolare l’art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003).

1.2) Orbene, è il caso di rilevare che la Commissione è incorsa in una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione nonché in un evidente travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ed in una falsa ed errata rappresentazione del quadro clinico e sanitario del ricorrente, dal momento che l’intervento subito dal sig.  non presenta le caratteristiche per essere collocato nell’alveo della categorie individuate a livello normativo poiché, molto banalmente, **il ricorrente è guarito totalmente a seguito del ricovero, conduce una vita ordinaria sia dal punto di vista personale/professionale che sportivo/agonistico e non presenta alcuna alterazione funzionale.**

L’episodio sofferto dal ricorrente, infatti, è **completamente reversibile** e

non incide minimamente sulla capacità lavorativa (anche in relazione all'ambito delle forze di polizia ed all'attività di istituto che gli agenti sono chiamati a svolgere) dell'individuo colpito.

In buona sostanza, è come se un candidato ad un concorso per agente della Polizia di Stato fosse escluso in quanto, alcuni anni prima, ha subito l'estrazione di un dente del giudizio incluso oppure ha avuto l'influenza da cui è successivamente e completamente guarito !

Ed è evidente che ragionare in tali termini, fatti propri dall'amministrazione resistente, è del tutto errato e privo di ogni senso logico.

Il fondamento del presente ricorso sta tutto qui !

Ad ogni buon conto, prima di procedere oltre preme ricordare come *“le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale”* (TAR Napoli, 22/09/2021, n. 5971); solo in caso sussista *“un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor participationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione (v., in questo senso, Cons. Stato, sez. V, n. 1669/2020; Cons. Stato, sez. III, nn. 1577/2019 e 565/2018”* (Cons. Stato, Sez. III, 14/10/2020, n. 3084).

Inoltre, con riferimento precipuo alle attività poste in essere da parte delle Commissioni sanitarie nei concorsi pubblici, è stato affermato che le *“valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici -seppur costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa -*

non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità” (al riguardo, cfr. *ex multis*: TAR Roma, Sez. I bis, 11/04/2022, n. 4211).

E “tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall’esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi” (Cons. Stato, Sez. II, 28/02/2022, n. 1371).

Quanto cioè si tenterà di dimostrare nel prosieguo, anche e soprattutto con l’apporto tecnico-scientifico della perizia redatta dal dott. Fanetti, specialista in medicina legale, nonché dai professionisti esperti in nefrologia.

1.3) Venendo, dunque, a verificare la riconducibilità dell’asserita patologia del ricorrente nell’alveo delle fattispecie di cui all’art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003 è opportuno anzitutto comprendere cosa è accaduto al ricorrente, cosa è la nefrectomia e se tale evento è tale da inficiare lo svolgimento dell’attività di polizia.

Al riguardo, si sottolinea anzitutto che il sig. ██████████ in data 24/11/2004 (e, quindi, dopo appena 5 mesi di vita) è stato sottoposto presso l’Azienda Ospedaliera di Padova ad intervento di nefrectomia sinistra: trattasi in buona sostanza di un intervento chirurgico consistito nell’asportazione del rene sinistro, resosi necessario a causa di un’anomalia congenita (doc.ti nn. 11 e 12).

Peraltro, già l’ecografia di controllo eseguita nei giorni immediatamente successivi all’operazione *“ha dimostrato: totalmente mascherato da gas il retroperitoneo fegato e milza regolari. Rene destro ingrandito con morfologia e struttura nei limiti di norma”* (doc. n. 11).

A distanza di vent’anni dall’intervento chirurgico, il sig. ██████████ si è sottoposto ad ulteriori esami specialistici, che hanno denotato una **situazione perfettamente compensata e stabile.**

In particolare, in data 24/01/2024 il dott. Fulvio Fiorini, direttore dell'U.O.C. Nefrologia e Dialisi dell'Azienda ULSS 5 Polesana, ha certificato che il paziente *“monorene chirurgico dal 2004, non presenta attualmente alterazioni della funzione renale che risulta dagli esami del 08.01.2024 nella notma [...]. La pressione arteriosa risulta nella norma senza terapia con valori ricavati dal diario pressorio fra 120-104/52-69 (oggi PA 125/75). Attuale la situazione renale appare pertanto stabile”* (doc. n. 9).

Inoltre, in data 24/05/2023 il ricorrente si è sottoposto ad ecografia dell'addome completo presso l'Ospedale di Rovigo, con il seguente referto: *“esiti nefrectomia sinistra. Nei confronti del precedente del 26/03/2020: rene destro in sede di dimensioni aumentate con diametro longitudinale di 14 cm, in ipertrofia compensatoria, nei limiti per dimensioni e morfologia, con conservati differenziazione cortico-midollare e spessore parenchimale. Non calico-pielectasie. Vescica ben distesa, a pareti regolari (spessore massimo 3 mm) e contenuto anecogeno, si vuota pressoché completamente con residuo post-minzionale pari a 20 ml e spessore massimo delle pareti vescicali pari a 5 mm. Regolari il fegato, la milza e il pancreas in sede cefalica; non valutabili le restanti porzioni pancreatiche per interposto meteorismo intestinale. Non liquido libero nei recessi peritoneali esplorati”* (doc. n. 7).

La visita cardiologica cui il sig. [REDACTED] si è sottoposto in data 26/02/2024 presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ha evidenziato la presenza di un paziente monorene dalla nascita con funzione renale conservata, non evidenziando di segni clinici/strumentali di cardiopatia strutturale: di conseguenza, a parere dello specialista medico, il sig. [REDACTED] può condurre una “vita normale senza restrizioni, compreso lo sport” (doc. n. 10).

In buona sostanza, come evidenziato dal dott. Fanetti, specialista in medicina legale, con certificato rilasciato in data 15/03/2024, l'ecografia eseguita

in data 24/05/2024 ha evidenziato “*normali dimensioni e morfologia del rene superstite con conservata differenziazione cortico-midollare e spesso parenchimale*” e, inoltre, “*gli esami di funzionalità renale risultano nei parametri fisiologici: non vi è aumento della creatinina, la velocità di filtrazione glomerulare risulta nella norma, non vi è proteinuria e l'esame cardiologico non evidenzia un innalzamento della pressione arteriosa. Il quadro anatomico-funzionale appare pertanto, ripeto dopo vent'anni dall'intervento chirurgico, ormai immutabile e perfettamente bilanciato*” (doc. n. 6).

Peraltro, il dott. Fanetti ha altresì sottolineato “*da un punto di vista medico legale, la differenza fra organo inteso come entità biologica e funzione. L'organo è una parte del corpo umano o un complesso di parti che ha una propria struttura ed esplica una o più determinate funzioni. Questa definizione, attinente alla biologia, è però incompleta per la medicina legale, la quale include nel concetto di organo, due requisiti essenziali: 1) Che l'organo si immedesima con la sua funzione e quindi si identifica con l'apparato o col sistema di cui fa parte. 2) Che la funzione danneggiata abbia una particolare importanza nella vita vegetativa e di relazione e non sia completamente vicariata da altri organi. A questo fine si distinguono gli organi unici (cuore, cervello, fegato, eccetera) che assorbono da soli le funzioni a cui sono deputati e non possono in alcun modo essere vicariati da altri. Gli organi pari, tra cui i reni, la cui menomazione è compensata dall'adelfo superstite se integro. Orbene il punto 10 della Tab.1 del DM 30 giugno 2003 N. 198, prevede che le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale debbano causare delle alterazioni funzionali. Nel caso specifico di XXXXXXXXXX invece, la nefrectomia sx non causa alcuna alterazione funzionale, in quanto tale menomazione è perfettamente compensata dal rene dx come suffragato dagli esami strumentali ed ematochimici espletati dal periziando*” (doc. n. 6).

Detto in altri e più chiari termini, parafrasando quanto affermato sul punto

dal professionista sanitario, nel caso di specie non ricorrere la causa di inidoneità prevista dalla normativa di riferimento, in quanto, molto banalmente, non sussiste alcuna alterazione funzionale.

Ed infatti il dott. Fanetti ha concluso la sua precisa e puntuale ricostruzione sottolineando che *“mancano i presupposti medico legali ma anche normativi previsti dal punto 10 per formulare un giudizio di non idoneità come è stato invece espresso dalla Commissione in data 4 marzo 2024. Si ritiene pertanto che [REDACTED] in virtù proprio dell'assenza di alterazioni funzionali a carico dell'apparato renale, elemento fondamentale dirimente per il giudizio finale di non idoneità, possa essere invece giudicato idoneo al Concorso Pubblico per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato”* (doc. n. 6).

In definitiva, il ricorrente non presenta alcuna alterazione funzionale ed attualmente si presenta “sano come un pesce”, per cui risulta francamente difficile comprendere le ragioni per cui lo stesso dovrebbe essere considerato non idoneo ai fini del reclutamento presso la Polizia di Stato: quanto occorso al sig. [REDACTED] non presenta le caratteristiche tali per poter integrare la causa di esclusione, e dunque per giustificare il comminato trattamento espulsivo, dal momento che il ricorrente è completamente guarito, conduce una vita ordinaria anche dal punto di vista sportivo senza alcun minimo problema e, **in ogni caso, non presenta alcuna alterazione funzionale** (la cui sussistenza è richiesta espressamente dalla ridetta normativa) né una sensibile riduzione della capacità di lavoro e di svolgimento dell'attività d'istituto della polizia.

1.4) Prima di concludere, si evidenzia che nel caso che ci occupa non viene nemmeno in rilievo un inammissibile sindacato della discrezionalità tecnica di cui è titolare la Commissione del concorso.

Invero, come è stato recentemente affermato in giurisprudenza, “i giudizi

attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili e insindacabili dal giudice a eccezione delle ipotesi in cui la verifica dei requisiti in capo ai candidati da parte dell'amministrazione appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nondimeno è ammesso l'approfondimento istruttorio dell'attendibilità del giudizio medesimo allorché la segnalazione al giudice di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio denunciato” (Cons. Stato, Sez. II, 27/01/2022, n. 597; ma sul punto cfr. altresì TAR Roma, Sez. I, 02/07/2001, n. 5838, secondo cui “i giudizi delle commissioni mediche sono suscettibili di verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità non solo quando si palesano affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità ma anche quando emerga un'incompleta o non corretta assunzione dei fatti, eventualità che nel campo degli accertamenti tecnico - sanitari chiama in causa anche quegli accertamenti radiologici, istologici, e quanti altri la scienza medica in un certo momento del suo sviluppo richieda per diagnosticare una malattia o uno stato morboso”).

E nel caso di specie si ritiene sussistenti elementi tali da disvelare la manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, in quanto tutti i professionisti sanitari interpellati hanno ritenuto insussistente una qualsiasi alterazione funzionale tale da impedire al ricorrente di poter svolgere attività sportiva, agonistica e perfino l'attività propria dell'agente di Polizia di Stato (come affermato in maniera *tranchant* da parte del medico legale, cfr. doc. n. 6).

E tali incontestabili fatti sono stati totalmente ignorati dalla Commissione medica nell'emettere il giudizio finale di inidoneità.

Conclusivamente, l'amministrazione resistente ha evidentemente ignorato il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “*il giudizio di inidoneità*

deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva” (tra le tante, TAR Roma, Sez. I, 11/11/2011, n. 8699).

Di tale onere, nel presente caso, la Commissione medica non si è assolutamente data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi del ricorrente deve ritenersi irreparabilmente inficiato dal dedotto difetto di istruttoria, cui è conseguita la eccepita illegittimità ed illogicità della motivazione, sotto il duplice profilo della erroneità e della genericità delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione.

1.5) Da ultimo e per mero tuziorismo, ovvero per l'ipotesi in cui codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale dovesse ritenere legittimo l'operato della Commissione giudicatrice e, dunque, possibile ricondurre la situazione clinica del sig.  al quadro normativo di riferimento, è comunque interesse della scrivente difesa chiedere che sia pronunciato l'annullamento, sia pure anche in via incidentale, e/o comunque la disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 198 del 30/06/2004 (recante *“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”*) laddove dovesse essere interpretato nel senso che un episodio di nefrectomia che non comporta alcuna alterazione funzionale, risolto in maniera completa sia sul piano radiologico che clinico (ovvero con completa guarigione e senza alcuna alterazione funzionale e conduzione di una vita normale, sia dal punto di vista personale che sportivo/agonistico), importa l'esclusione dal concorso per l'accesso ai ruoli degli agenti della Polizia di Stato.

Come ampiamente evidenziato, invero, tale situazione clinica risulta assolutamente compensata e compensabile, non comportando in astratto ed

automaticamente alterazioni funzionali tali da importare l'esclusione da un concorso pubblico.

In buona sostanza, è come se un candidato ad un concorso per l'accesso ai ruoli degli agenti della Polizia di Stato fosse escluso in quanto, alcuni anni prima, ha subito l'estrazione di un dente del giudizio incluso oppure ha avuto l'influenza da cui è successivamente e completamente guarito e non presenta alterazioni funzionali !

Ed è evidente che ragionare in tali termini, fatti propri dall'amministrazione resistente, è del tutto errato e privo di ogni senso logico.

D'altronde, ed a ben vedere, la stessa normativa di riferimento richiede espressamente la presenza, ai fini espulsivi, di alterazioni funzionali, per cui è chiaro che laddove tale alterazione funzionale non sussiste non può essere comminata (tantomeno in via di automatismo) l'espulsione dal concorso per inidoneità.

*** **

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 7 E SS. DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;

VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 24 E 97 COSTITUZIONE;

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3, TABELLA 1, PUNTO 10 DEL D.M. 198 DEL 30/06/2003;

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE;

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E DI FAVOR PARTECIPATIONIS;

ECCESSO DI POTERE, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE;

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ,

IRRAGIONEVOLEZZA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

2.1) Fermo quanto dedotto al motivo di ricorso che precede, che appare di per sé dirimente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, aggiungasi ulteriormente che, per giustificare l'esclusione ai sensi del richiamato art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003 la patologia riscontrata dovrebbe comportare "alterazioni funzionali" che, come ampiamente evidenziato, anche alla luce della documentazione sanitaria prodotta, nel caso di specie non sussistono.

Va da sé, dunque, che nel caso del sig.  la casistica *de qua* non appare integrata, e la causa di esclusione è stata dunque applicata in maniera non corretta, fuori cioè dai limiti e presupposti dalla stessa prescritti.

Orbene, è noto che le suddette cause di esclusione, operate sul piano normativo ai fini concorsuali, devono essere interpretate, a tutela dal principio di massima partecipazione, nel loro senso letterale, prediligendo un'interpretazione quanto più legata al significato testuale al fine di evitare indebite restrizioni all'accesso al concorso.

Nel caso di specie l'amministrazione resistente non solo non ha correttamente applicato la disciplina, ma **ha completamente omesso di effettuare tale valutazione circa l'esistenza dei presupposti delle "alterazioni funzionali"**.

Invero, la Commissione si è limitata a rilevare l'esistenza della nefrectomia sinistra – da cui il sig.  è completamente guarito e che non inficia in maniera alcuna la sua capacità lavorativa – senza tuttavia verificare l'effettiva incidenza della stessa sullo stato di salute del ricorrente e che, quindi, la diagnosi fosse obiettivamente incompatibile con lo svolgimento del servizio in questione.

Accertamento questo necessario, o meglio imprescindibile, affinché potesse dirsi legittimo l'operato dell'organo tecnico.

Per queste ragioni il provvedimento si rivela **altresì viziato sotto il profilo della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti**, posto che la Commissione, laddove avesse correttamente compiuto la valutazione sulla situazione clinica specifica del ricorrente, ponendo in essere un'adeguata istruttoria e richiedendo la produzione di ulteriore documentazione tecnica (medica) atta a definire il quadro clinico del ricorrente, si sarebbe avveduta dell'idoneità della situazione fisica del candidato e del fatto che la patologia riscontrata non comporta limitazioni funzionali.

Ad ulteriore dimostrazione della ininfluenza della patologia sullo stile di vita del ricorrente e della sua capacità lavorativa ed allo svolgimento dell'attività richiesta agli agenti della Polizia di Stato vi è il dato fattuale oggettivamente indiscutibile (per come emerge dai risultati degli accertamenti specialisti cui si è sottoposto il candidato) per cui *“la nefrectomia sx non causa alcuna alterazione funzionale, in quanto tale menomazione è perfettamente compensata dal rene dx come suffragato dagli esami strumentali ed ematochimici espletati dal periziando”*, per cui conseguentemente *“mancano i presupposti medico legali ma anche normativi previsti dal punto 10 per formulare un giudizio di non idoneità come è stato invece espresso dalla Commissione in data 4 marzo 2024. Si ritiene pertanto che [REDACTED] in virtù proprio dell'assenza di alterazioni funzionali a carico dell'apparato renale, elemento fondamentale dirimente per il giudizio finale di non idoneità, possa essere invece giudicato idoneo al Concorso Pubblico per l'assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato”* (doc. n. 6): si tratta di elementi che emergono con evidenza dalla visione e lettura della documentazione sanitaria, ma di cui l'amministrazione resistente non si è avveduta, omettendo di effettuare analisi e valutazioni approfondite.

In definitiva, la Commissione ha agito in maniera illegittima, escludendo in via del tutto automatica il concorrente, con ciò cagionando a quest'ultimo una

gravissima, ingiusta e soprattutto ingiustificata limitazione all'accesso ai pubblici uffici.

Anche alla luce di quanto sinora esposto, dunque, il provvedimento impugnato merita di essere annullato, con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in punto di riammissione del candidato alla procedura .

2.2) Il presente motivo di ricorso, oltre che alla luce del difetto istruttorio, si presta ad essere declinato anche sotto il profilo del difetto motivazionale: la motivazione fornita in maniera sbrigativa da parte dell'amministrazione si palesa del tutto carente e inidonea a disvelare *“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”* come richiesto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Invero, non è percepibile né direttamente né indirettamente la ragione per la quale la patologia del sig.  avrebbe determinato la sua inidoneità alla qualifica, atteso che, in motivazione, la Commissione si limita a rinviare alla normativa di riferimento senza alcuna seppur minima aggiunta e, soprattutto, senza indicare il motivo per cui nel caso di specie sarebbero presenti alterazioni funzionali tali da importare la non idoneità (alterazioni che, lo si ripete a scampo di ogni equivoco, non sussistono).

Insomma, la Commissione non ha assolto all'obbligo motivazionale, sotto il profilo quantitativo e soprattutto qualitativo, esaurendo la propria motivazione in una frase del tutto generica, non circostanziata, senza chiarire la ragione per la quale il profilo sanitario del concorrente sarebbe stato non compatibile con la qualifica di agente della Polizia di Stato, o comunque ne avrebbe comportato *“alterazioni funzionali”*.

Da qui l'illegittimità del provvedimento anche sotto questo ulteriore e dirimente profilo.

*** **

ISTANZA ISTRUTTORIA

ex artt. 65 e ss. c.p.a.

Stante il profilo eminentemente tecnico e a carattere squisitamente sanitario dei motivi di ricorso, pur rispettoso dei limiti della conoscibilità di codesto Ecc.mo TAR, si chiede, ove ritenuto necessario, volersi disporre apposita CTU o verifica che accerti le reali ed effettive condizioni di salute del ricorrente e, segnatamente, l'effettiva riconducibilità della patologia *de qua* nelle declaratorie delle cause di esclusione di cui all'art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del 30/06/2003 .

Più precisamente, si tratta di verificare alla luce della copiosa documentazione sanitaria versata in giudizio e della relazione medico-legale se nel caso di specie sussistono alterazioni funzionali tali da importare la non idoneità del ricorrente.

Si rileva, infatti, che “*nel processo amministrativo [...] la consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio [...] e può essere disposta dal giudice laddove sia necessario misurare determinati elementi o fatti di causa con metodi scientifici, fisici, o tecnici ponendosi la relazione del CTU sul piano dell'integrazione delle prove già allegate dalle parti*” (cfr., *ex multis*: Cons. Stato, Sez. VI, 26/05/2021, n. 4064; TAR Cagliari, Sez. I, 11/10/2021, 697).

*** **

ISTANZA CAUTELARE

ex art. 56 c.p.a.

Le considerazioni che precedono dimostrano ampiamente che il ricorso è assistito da *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda l'ulteriore requisito del *periculum in mora*, si evidenzia ulteriormente quanto segue.

I provvedimenti impugnati arrecano al ricorrente un pregiudizio grave ed

irreparabile, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, in quanto gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali si stanno ormai per concludere per tutti i candidati al concorso e l'amministrazione provvederà – presumibilmente nel giro di poche settimane – a pubblicare la graduatoria finale di merito.

Invero, secondo quanto indicato dall'amministrazione resistente sul proprio sito istituzionale, gli accertamenti psifofisici ed attitudinali avranno termine per tutti i candidati il 15/04/2024 (doc. n. 12).

Pertanto, alla luce dello stato di avanzamento della procedura, è fondamentale che il concorrente venga immediatamente ammesso, perlomeno con riserva, alla successiva fase del concorso (ovvero che sia adottata in suo favore la misura cautelare, anche di segno propulsivo, più idonea a tutelare i suoi interessi).

Si segnala, peraltro, nell'ottica di un bilanciamento degli interessi di tutte le parti in causa che **l'amministrazione resistente non presenta alcun rilevante interesse contrapposto a quello di cui è portatrice il ricorrente**, in quanto le successive prove concorsuali sono svolte regolarmente con riferimento a tutti gli altri candidati idonei.

Inoltre, anche per evitare eventuali ed ulteriori pretese risarcitorie, è piuttosto interesse anche dell'amministrazione resistente che il sig.  sia ammesso anche se con riserva alla fase successiva del concorso: sarebbe così evitato un tanto evidente quanto grave pregiudizio nei confronti del ricorrente in attesa della sentenza.

Si precisa che la scelta della misura cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.* (e non di quella collegiale *ex art. 55 c.p.a.*) e, quindi, il carattere della “*estrema gravità ed urgenza*” si giustificano – oltre che con il rilievo dei valori e degli interessi in gioco – anche con il fatto che, come risulta dal sito istituzionale del

TAR di Roma, la prima camera di consiglio utile si terrà successivamente alla conclusione delle prove attitudinali e psicofisiche per i candidati.

È chiaro che gli interessi e le aspettative del sig. [REDACTED] sarebbero frustrati in caso di mancata concessione della misura cautelare monocratica, in quanto la pronuncia del collegio in camera di consiglio rischierebbe di rivelarsi, purtroppo, tardiva ai fini *de quibus*.

Ed è evidente che, anche nell'ottica dell'amministrazione resistente ovvero ai fini della organizzazione delle successive fasi concorsuali, che è interesse di tutte le parti in causa avere certezza, nel più breve tempo possibile, circa la possibilità del ricorrente di prendere parte, seppur – lo si ripete – con riserva, alle successive fasi del concorso.

*** **

PER QUESTE RAGIONI

si confida che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

- i) in via cautelare, concedere la richiesta misura cautelare e adottare le opportune misure interinali quali la sospensione degli atti impugnati ovvero l'ammissione con riserva del ricorrente alla successiva fase concorsuale (ovvero che sia adottata in suo favore la misura cautelare, anche di segno propulsivo, più idonea a tutelare i suoi interessi);
- ii) nel merito, annullare per quanto di ragione e di legge gli atti e i provvedimenti impugnati ed ordinare all'amministrazione di provvedere sulla situazione del ricorrente, per evitare che quest'ultimo possa essere pregiudicato dall'agire illegittimo della medesima amministrazione;
- iii) previo ove ritenuto necessario, lo svolgimento di apposita CTU o verifica che accerti le reali ed effettive condizioni di salute del ricorrente e, segnatamente, l'effettiva riconducibilità della patologia *de qua* nelle declaratorie delle cause di esclusione di cui all'art. 3, tabella 1, punto 10 del D.M. n. 198 del

30/06/2003; più precisamente, si tratta di verificare alla luce della copiosa documentazione sanitaria versata in giudizio e della relazione medico-legale se nel caso di specie sussistono alterazioni funzionali tali da importare la non idoneità del ricorrente;

iv) in ogni caso, con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarre in favore del legale antistatario.

*** **

IN VIA ISTRUTTORIA:

A) si depositano i seguenti documenti:

1. Bando concorso;
2. Modalità svolgimenti prove fisiche;
3. Provvedimento di esclusione;
4. Tabella 1 allegata al DM del 2003;
5. Modalità accertamento requisiti psicofisici;
6. Certificato medicolegale;
7. Ecografia addome;
8. Esame sangue urine;
9. Certificato dott. Fiorini;
10. Visita cardiologica;
11. Referto operazione;
12. Esame istologico operazione;
13. Screenshot sito istituzionale.

B) Si chiede che venga ordinato all'amministrazione resistente il deposito di tutti gli atti e documenti della procedura di concorso in questione e, in particolare ed ove occorrendo, i verbali della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici redatti in occasione della visita del ricorrente nonché la scheda individuale eventualmente redatta in occasione della relativa visita.

*** **

Ai sensi di legge ed ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene alla materia dei concorsi pubblici e che il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 325,00.

*** **

Firenze, 28 marzo 2024

(Avv. Samuele Miedico)